



REGISTRO DEI CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA D'APPALTO PER FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA AVANZATA PER ANALISI MICROSTRUTTURALI, CRISTALLOGRAFICHE E CHIMICHE DI MATERIALI SU SCALA SUB-NANOMETRICA CON TECNICHE DI MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE IN TRASMISSIONE E SPETTROSCOPIA X A DISPERSIONE DI ENERGIA – CIG 73409095BE

1° QUESITO

data ricevimento: 8 gennaio 2018

data invio risposta: 9 gennaio 2018

Testo quesito:

In riferimento alla procedura in oggetto, Vi preghiamo precisare quanto segue:

- 1) Lo strumento richiesto deve essere nuovo di fabbrica e di ultima generazione o possono essere proposti anche strumenti usati.

Risposta:

Come previsto nelle Premesse del Capitolato Speciale la strumentazione deve essere nuova di fabbrica.

2° QUESITO

data ricevimento: 9 gennaio 2018

data invio risposta: 10 gennaio 2018

Testo quesito:

Relativamente alla gara d'appalto in oggetto, potete confermare che l'unico documento da inserire in Busta 2 "Offerta Tecnica", è il modulo "Allegato 3" compilato e firmato?

Risposta:

Sì.



Direzione Generale

3° QUESITO

data ricevimento: 15 gennaio 2018

data invio risposta: 16 gennaio 2018

Testo quesito:

Il Capitolato Speciale, all'art. 4 recita:

“La verifica di conformità sarà suddivisa in due fasi:

1. verifica di conformità dopo l'effettuazione dei test di funzionalità;
2. verifica delle prestazioni al termine del periodo di garanzia. (Periodo di Garanzia: 24 months)

Ogni fase di verifica avverrà in contraddittorio tra il Direttore dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 11, ed il Responsabile del contratto dell'Appaltatore e verrà redatto apposito verbale.

L'esito positivo di ciascuna fase contrattuale è requisito indispensabile per il pagamento che verrà effettuato con le modalità e i tempi previsti all'art. 18”.

Ciò posto, stando a quanto indicato sopra, il pagamento dovrebbe avvenire «dopo la verifica delle prestazioni al termine del periodo di garanzia (24 mesi)».

Tuttavia, sempre all'art. 18, lo stesso documento indica come termine di pagamento il periodo successivo” alla verifica di conformità dopo l'effettuazione dei test di funzionalità.

“Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, secondo le seguenti modalità: 100% dell'importo successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 4 comma 2 punto 1 che precede”.

Quale quindi il periodo che dovrà essere considerato come termine di pagamento, al momento del rilascio del certificato dopo la prova descritta all'articolo 4 n° 1 o dopo il test che deve essere effettuato al termine del periodo di garanzia di 24 mesi (art. 4 n° 2)?

Risposta:

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà con le modalità e i tempi previsti dall'art. 18 del Capitolato Speciale, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità dopo l'effettuazione dei test di funzionalità di cui all'art. 4 comma 2 punto 1 dello stesso.